PER L'APPLICAZIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DEL REGNO DELLE REGIE PATENTI DEL 9 AGOSTO 1836 SUGLI ALLOGGI E SOMMINISTRANZE MILITARI

Art. 3

Nel passaggio dei monti, per la cui salita occorrono bestie di rinforzo pel traino dei carri od altri veicoli, le Comunita' che li provvederanno avranno ragione all'aumento del venti per cento sui prezzi stabiliti dalla relativa tariffa.

L'esistenza della salita e la necessita' delle bestie di rinforzo verra' comprovata per mezzo di certificato dell'Intendenza della Provincia o Circondario, da unirsi alla contabilita' del Comune che avra' provveduto i mezzi di trasporto.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addi' 4 agosto 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Versione in vigore dal 23 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per l'applicazione alle nuove Provincie del Regno delle Regie Patenti del 9 agosto 1836 sugli alloggi e somministranze militari
Estremi	Legge 4 agosto 1861, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-l-applicazione-alle-nuove-provincie-del-regno-delle-regie-patenti/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it